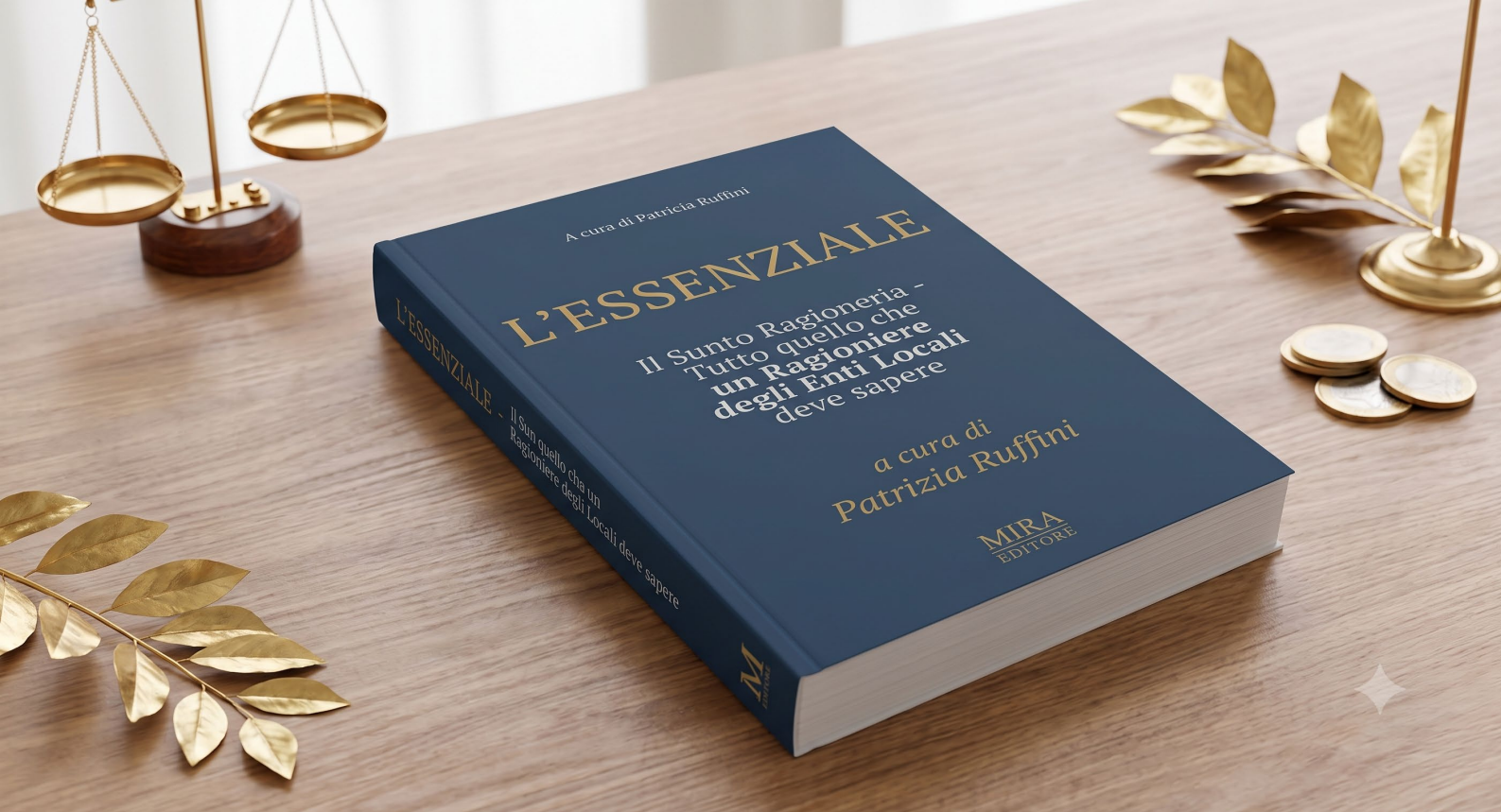




IL SUNTO RAGIONERIA N. 34 DELL'11 SETTEMBRE 2026

Sul fronte contabile, il MEF applica l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riclassificando il Canone Unico tra le entrate tributarie (Titolo I) a decorrere dal 2027 e introducendo nuove regole sugli equilibri di bilancio, da utilizzare fin dal bilancio tecnico 2027/2029 in corso di invio ai responsabili. Siamo giunti al 21° decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, datato 8 settembre 2026.

Inoltre, i Comuni che intendono candidarsi per la sperimentazione dell'accrual (verrà selezionato solo un numero ristretto di enti) devono inviare tempestivamente la propria disponibilità all'IFEL all'indirizzo finanzalocale@fondazioneifel.it. Tutti gli enti individuati dovranno essere segnalati ad Arconet entro il 15 settembre 2026.

Sommario

SCADENZARIO	3
ATTUALITA' DI RILIEVO	3
ANCI. Decreto PA, Fioravanti: "Bene il superamento dei vincoli sul personale, ora completare il percorso" ...	3
ANCI. Decreto Pa: gli emendamenti al decreto di conversione del dl n.144.....	3
ANCI. Decreto PA, Carnevali: "Bene alcune norme, ma parere Anci condizionato a emendamenti fondamentali"	4
CONTABILITA'	4
MEF. Riclassificazione del canone unico e nuove regole per equilibri e missione 13 nel D.Lgs. 118/2011.....	4
Rassegna. Cup tributario, ecco il decreto Mef che cambia le codifiche di bilancio.....	5
Corte dei Conti. Obbligo di riconciliazione debiti-crediti con le partecipate e misure per il disavanzo ordinario	6
Corte dei Conti. Gestione economale: irregolarità del conto e obbligo di documentazione analitica per le spese	6
RISORSE	7
Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2024 e 2025	7
SGATE. Ristoro parziale dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'accoglimento e la gestione delle domande di accesso al bonus elettrico per disagio fisico – Annualità 2021, 2022, 2023 e 2024	7
Conferenza Stato-Città. Prevenzione sismica: il Programma nazionale per la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici.....	7
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2026 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti	8
TRIBUTI.....	9

Rassegna. Imu, più forza all'accertamento se la rendita catastale è impugnata	9
Corte dei Conti. Prescrizione decennale per il riversamento del TEFA tra enti	9
Corte di Cassazione. IMU e TASI: nessuna esenzione per l'immobile contiguo senza unificazione catastale	10
ANCI. SIATEL 2.0 PuntoFisco, rafforzare la sicurezza degli accessi all'Anagrafe Tributaria	10
Corte di Cassazione. Sanzioni tributarie: inapplicabile d'ufficio l'incertezza normativa e prevalenza del giudicato	11
FISCALE	11
Agenzia delle Entrate. Trattamento IVA e certificazione dei corrispettivi per escursioni guidate e visite museali	11
PERSONALE	12
ARAN. Applicazione degli incrementi della parte stabile del Fondo risorse decentrate (CCNL 2025-2027) ..	12
Rassegna. Contratto, per il fondo decentrato semplificazione a metà	12
INPS. Estensione della tutela previdenziale di malattia al giorno precedente per la visita ambulatoriale	13
Corte dei Conti. Incentivi per funzioni tecniche spettanti anche nelle concessioni gratuite e nel partenariato pubblico-privato	14
Corte dei Conti. Personale negli enti locali: regole di programmazione e reclutamento nelle unioni in liquidazione	14
Funzione Pubblica. Parere in materia di compatibilità tra attività agricola e rapporto di pubblico impiego	15
Funzione Pubblica. Fruizione del congedo di maternità per dipendenti neoassunte con parto antecedente all'assunzione	15
Corte dei Conti. Limiti di spesa e ricalcolo del fondo per i compensi dell'avvocatura interna negli enti locali	16
REVISIONE	16
MEF. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali	16
VARIE	17
Rassegna. Per le alienazioni immobiliari non è sempre necessaria l'evidenza pubblica	17
MIT. Inefficacia della sola PEC nel verbale di somma urgenza e requisiti di perfezionamento del vincolo contrattuale	17
MIT. Termini di aggiornamento dei programmi triennali di lavori, beni e servizi negli enti locali	17
MIT. Nuovo Codice della Strada: inviata a operatori del settore nuova tabella sanzionatoria	17
Dipartimento della Funzione Pubblica. Intelligenza Artificiale nella PA: le raccomandazioni elaborate dalla community italiana per il governo aperto	17
Ministero dell'Interno. Illegittima la delega di funzioni e indennità nei quartieri a cittadini non consiglieri	18
Ministero dell'Interno. Diritto d'accesso del consigliere e limiti di bilanciamento per dati riservati e giudiziari	18
Giustizia Amministrativa. Equivalenza dei contratti collettivi, discrezionalità della PA e regole processuali nel codice dei contratti	18
Conferenza Stato-Città. Censimento asili nido: circolare INPS per gli Enti locali	18
Ministero dell'Interno. Istruzioni operative per le elezioni politiche suppletive 2026	19
Giustizia Amministrativa. Ambito di applicazione e presupposti del rito super-accelerato per l'accesso agli atti (Art. 36 D.Lgs. 36/2023)	19
Corte dei Conti. Inderogabilità della sottoscrizione del sindaco dimissionario nella relazione di fine mandato	19

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

ATTUALITA' DI RILIEVO

ANCI. Decreto PA, Fioravanti: “Bene il superamento dei vincoli sul personale, ora completare il percorso”

“Accogliamo positivamente il recepimento nel decreto PA di importanti misure più volte sollecitate dall’Anci, a partire all’abrogazione del tetto storico della spesa di personale per le assunzioni a tempo indeterminato e alla possibilità di assicurare la prosecuzione degli investimenti relativi alle cosiddette piccole e medie opere. Tuttavia è necessario completare il percorso, intervenendo sulle criticità ancora aperte”. Lo ha detto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, intervenendo in audizione presso le Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera sul decreto PA.

“L’obiettivo – ha spiegato Fioravanti – è completare le innovazioni già contenute nel decreto, superare alcune criticità emerse nella loro applicazione e offrire agli enti strumenti più adeguati alle responsabilità che sono chiamati quotidianamente ad esercitare”.

Tra le richieste di intervento, il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci ha ricordato “le disposizioni relative al dissesto finanziario, che rispondono soltanto parzialmente alle richieste avanzate dall’Anci. E’ necessario intervenire – ha sottolineato – proseguendo verso una revisione più organica e omogenea del Testo unico degli enti locali” .

Fioravanti ha poi richiamato l’attenzione “sulle maggiori risorse previste per compensare il definanziamento di parte delle misure Pnrr in materia di inclusione sociale, Housing First e servizi destinati alle persone con disabilità. Accogliamo positivamente questa previsione, ma occorre assicurare che le risorse garantiscano tutte le opere e i servizi già avviati, anche alla luce delle numerose lettere di revoca ricevute in questi giorni dai soggetti attuatori”.

Per quanto riguarda la Protezione civile, il sindaco di Ascoli Piceno è tornato a chiedere “di superare l’attuale termine di 20 giorni per il riconoscimento delle spese di somma urgenza. È incompatibile con le dinamiche dell’emergenza. Proponiamo quindi di elevarlo a 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza e, in assenza della dichiarazione, a 180 giorni dall’avvio dell’intervento”.

Al termine dell’audizione, Anci ha presentato un pacchetto di proposte emendative al decreto che riguardano le altre questioni aperte, tra cui gli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL, il trattamento economico accessorio, l’utilizzo delle economie del Fondo piccoli Comuni, i servizi di tesoreria comunale, le misure per le Unioni di Comuni e la facoltà di istituzione dell’imposta di soggiorno per tutti i Comuni.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Decreto Pa: gli emendamenti al decreto di conversione del dl n.144

Pubblicate le proposte di emendamenti Anci al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.

Le proposte Anci riguardano tra l’altro, la proroga fino al 2029 degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, la sostenibilità finanziaria estesa alle assunzioni a termine, il potenziamento dei fondi per il personale che recupera entrate tributarie, e la tutela degli amministratori locali ai fini pensionistici e stabilizzazione degli LSU nei comuni siciliani in dissesto.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Decreto PA, Carnevali: “Bene alcune norme, ma parere Anci condizionato a emendamenti fondamentali”

“Questa mattina (10 settembre 2026), in Conferenza Unificata, Anci ha espresso un parere positivo sulla legge di conversione del decreto-legge PA, condizionandolo tuttavia all'accoglimento di alcune proposte emendative di importanza fondamentale”. Lo dichiara la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che ha rappresentato l'Associazione nel corso della riunione.

“Si tratta – spiega Carnevali – di uno degli ultimi decreti legge di questa legislatura su materie strategiche per i Comuni, a partire dal personale e dagli investimenti. Nel provvedimento sono già presenti alcune misure importanti, come la disapplicazione dei tetti di spesa per il personale risalenti al 2006. Restano però alcune criticità che devono essere risolte per garantire a Comuni e Città metropolitane la necessaria flessibilità nella gestione del personale e una piena agibilità nell'attuazione degli interventi di protezione civile”.

“Tra le priorità segnalate da Anci – prosegue la sindaca di Bergamo – ci sono la soluzione della questione delle indennità erogabili al personale dei Comuni e delle Città metropolitane anche durante le ferie e il superamento delle interpretazioni giurisprudenziali che impediscono il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, assoggettandoli alla disciplina generale dei contratti a termine anziché alla disciplina speciale prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000, come avvenuto finora”.

“Abbiamo inoltre chiesto – aggiunge Carnevali – di prevedere incentivi anche per il personale degli uffici comunali delle entrate, di prorogare la possibilità di effettuare progressioni verticali per il personale scolastico ed educativo in deroga al possesso del titolo di studio, di consentire la proroga tecnica del servizio di tesoreria anche in caso di gara deserta e di estendere a tutti i Comuni e alle Unioni di Comuni la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno”.

“Queste – conclude Carnevali – sono alcune delle proposte prioritarie sulle quali Anci ha chiesto al Governo un impegno preciso affinché siano sostenute nel corso dell'esame parlamentare. Sono interventi di buon senso che rispondono a esigenze concrete e urgenti dell'attività amministrativa e che i Comuni e le Città metropolitane hanno segnalato con forza. Per questo riteniamo fondamentale che trovino spazio nel provvedimento”.

Leggi l'[articolo](#).

CONTABILITA'

MEF. Riclassificazione del canone unico e nuove regole per equilibri e missione 13 nel D.Lgs. 118/2011

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 settembre 2026, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apporta rilevanti integrazioni agli allegati del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recependo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12225/2025 in materia di qualificazione giuridica delle entrate locali.

La novità principale risiede nella formale riclassificazione del Canone Unico Patrimoniale – riferito sia alle concessioni pubblicitarie e all'occupazione di suolo pubblico, sia alle aree destinate a mercati – all'interno delle entrate tributarie di Titolo 1. Per consentire una puntuale rilevazione contabile, il modulo finanziario del piano dei conti integrato recepisce specifiche codifiche di quinto livello intese a separare la gestione ordinaria dai proventi derivanti dalle attività di verifica e accertamento dell'evasione. I conseguenti aggiornamenti interessano altresì i moduli economico e patrimoniale, la struttura del Piano Esecutivo di Gestione, i documenti tecnici di accompagnamento e gli schemi del rendiconto della gestione per Regioni ed Enti Locali, con un'efficacia operativa fissata a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029 e dal rendiconto dell'esercizio 2027. Nel medesimo contesto formale si inserisce la correzione di un errore materiale negli allegati 10 e 12/2 mediante l'eliminazione della duplicazione della voce relativa ad altre ritenute non altrimenti classificabili. Il provvedimento interviene inoltre sulle regole di verifica degli equilibri di bilancio

recate dal principio contabile applicato della programmazione. Viene espressamente stabilito che, nelle ipotesi in cui il saldo complessivo delle partite finanziarie risulti positivo ovvero pari a zero (anche laddove la competenza sia integralmente assorbita da quote vincolate o accantonate), i relativi effetti devono essere imputati all'equilibrio in conto capitale, riservando l'imputazione all'equilibrio di parte corrente esclusivamente ai casi di saldo negativo. Infine, il glossario delle missioni e dei programmi viene integrato al fine di circoscrivere la codifica economica delle uscite per il servizio sanitario iscritte al programma 04 della missione 13 alle sole categorie inerenti ai trasferimenti per il ripiano di disavanzi pregressi, agli interessi passivi e al rimborso delle quote capitale dei mutui contratti per le medesime finalità.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Cup tributario, ecco il decreto Mef che cambia le codifiche di bilancio

Di Patrizia Ruffini

Dal 1° gennaio 2027 il Canone unico patrimoniale cambia collocazione nel bilancio degli enti locali. Il decreto del ministero dell'Economia di concerto con Interno e presidenza del Consiglio 8 settembre 2026 di aggiornamento degli allegati al Dlgs 118/2011 recepisce sul piano contabile la natura tributaria del Cup affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12225/2025, pubblicata il 1° maggio 2026.

La Corte ha riconosciuto la natura tributaria del Canone unico patrimoniale previsto dall'articolo 1, commi 816-847, della legge 160/2019. Il decreto richiama espressamente la pronuncia della Cassazione e dispone l'inserimento del Cup tra le entrate tributarie.

Il Cup viene ricondotto al Titolo 1, Tipologia 101, con l'inserimento nel modulo finanziario del Piano dei conti integrato della voce E.1.01.01.78.000, «Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», riferita ai commi 816-836 della legge 160/2019, e della voce E.1.01.01.79.000, relativa al «Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati», disciplinato dai commi 837-847 della stessa legge. Le due voci sono ulteriormente articolate distinguendo le entrate riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione da quelle riscosse a seguito dell'attività di verifica e controllo.

L'aggiornamento non riguarda soltanto il modulo finanziario. Le nuove codifiche sono inserite anche nei moduli economico e patrimoniale del Piano dei conti integrato, con le corrispondenti voci relative ai crediti. Gli aggiornamenti del Piano dei conti si applicano dal 1° gennaio 2027. Per il bilancio di previsione, le nuove voci sono inserite anche negli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni e al Piano esecutivo di gestione degli enti locali, nonché nell'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie di entrata. Le modifiche si applicano al bilancio di previsione 2027-2029. Per il rendiconto, invece, le nuove classificazioni trovano applicazione dall'esercizio 2027.

Per gli uffici finanziari la riclassificazione arriva quindi nella fase di costruzione del bilancio di previsione 2027-2029 e dovrà essere recepita nei sistemi gestionali e nelle procedure di formazione del bilancio.

Il decreto interviene anche sul principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, per chiarire la compilazione del prospetto degli equilibri quando il saldo complessivo delle partite finanziarie è pari a zero. La regola stabilisce che, se il saldo è negativo, i relativi effetti sono imputati all'equilibrio di parte corrente; se invece è positivo o pari a zero, sono imputati all'equilibrio in conto capitale. Quest'ultima regola si applica anche quando il saldo di competenza delle partite finanziarie viene integralmente assorbito dalle quote vincolate o accantonate e, di conseguenza, il saldo complessivo risulta pari a zero.

La modifica viene recepita anche nelle note degli schemi del rendiconto, con la precisazione della collocazione del saldo negli equilibri di parte corrente o in conto capitale a seconda del suo segno. Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla disposizione finale del provvedimento.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Obbligo di riconciliazione debiti-crediti con le partecipate e misure per il disavanzo ordinario

La Corte dei Conti esamina il rendiconto dell'esercizio 2024 di un ente locale, ponendo un accento critico sulla verifica delle posizioni debitorie e creditorie reciproche con i propri organismi partecipati.

Nello specifico, le verifiche istruttorie hanno riscontrato la permanenza di discordanze e disallineamenti contabili non riconciliati tra le poste dell'ente e quelle riportate dal bilancio di una propria fondazione partecipata. La magistratura contabile ha ricordato che l'asseverazione dei debiti e crediti reciproci costituisce un adempimento informativo essenziale della relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Tale adempimento, che grava sugli organi di revisione sia dell'ente locale che dell'organismo partecipato, è preposto alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'amministrazione e alla prevenzione del rischio di emersione improvvisa di passività latenti. La Corte ha evidenziato che l'insussistenza di una piena riconciliazione delle partite non può essere superata dal mero rilevamento indiretto delle somme dai documenti societari. In presenza di difformità nei saldi, spetta inderogabilmente all'organo esecutivo dell'ente locale adottare senza indugio, ed entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, tutti i provvedimenti necessari a riallineare le risultanze contabili nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e controllo. Nell'ambito del controllo complessivo sul rendiconto 2024, il Collegio ha inoltre accertato l'erronea qualificazione del disavanzo di amministrazione disponibile, riconducendolo interamente a disavanzo ordinario della gestione anziché a disavanzo da riaccertamento del fondo crediti, disponendo l'adozione delle relative misure correttive entro sessanta giorni.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Gestione economale: irregolarità del conto e obbligo di documentazione analitica per le spese

La Corte dei Conti si è pronunciata sul giudizio di conto di un agente contabile economale, evidenziando i principi fondamentali relativi all'adeguatezza della rendicontazione, alla tracciabilità della spesa e alla responsabilità per non idonea giustificazione documentale.

Nel caso in esame, il conto giudiziale presentava difformità procedurali, tra cui il mancato utilizzo del modello ministeriale prescritto, il ritardato riversamento del saldo di chiusura e l'effettuazione di uscite non rientranti nella tipologia delle spese economali o privi di idonea pezza d'appoggio. Per quanto concerne l'acquisto di beni non strettamente previsti dal regolamento economale dell'ente (quali spese di rappresentanza per eventi di inaugurazione e acquisto di beni alimentari per uffici), la Sezione ha disposto il discarico della somma, considerando l'esiguità degli importi e l'assenza di colpa grave a fronte dell'interesse pubblico sotteso alle attività svolte. Diversamente, i magistrati contabili hanno dichiarato l'irregolarità del conto e condannato l'agente contabile alla restituzione delle somme per le spese non supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa. Nello specifico, la Corte ha sottolineato che l'assenza di scontrini parlanti, l'omessa indicazione di dati identificativi essenziali — quali la targa del veicolo comunale per i servizi di lavaggio o la specificazione dell'immobile pubblico destinatario dei beni — e la mancanza di chiarimenti sulle ragioni di una trasferta impediscono di ricondurre con certezza la spesa alle finalità dell'ente locale, integrando un inadempimento della gestione di cassa addebitabile al contabile con la condanna al pagamento di quanto non debitamente giustificato oltre agli interessi e alle spese di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2024 e 2025

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato gli elenchi aggiornati dei comuni che hanno ricevuto contributi del 5 per mille irpef, per importi superiori a 20.000 euro, nell'anno 2025 (anno finanziario 2024, anno d'imposta 2023) e nell'anno 2024 (anno finanziario 2023, anno d'imposta 2022).

Consulta gli elenchi:

[Anno 2025.](#)

[Anno 2024.](#)

Leggi l'[articolo](#).

SGATE. Ristoro parziale dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'accoglimento e la gestione delle domande di accesso al bonus elettrico per disagio fisico – Annualità 2021, 2022, 2023 e 2024

In riferimento al rimborso parziale dei costi sostenuti per la gestione delle agevolazioni sociali per gli anni 2021-2024, ciascun Comune beneficiario ha ricevuto da ANCI – in data 3 Settembre 2026 – una PEC contenente gli importi approvati da ARERA e la richiesta di comunicare – solo mediante apposito modulo online – l'IBAN presso cui accreditare l'importo complessivamente spettante.

Gli importi costituiscono le spettanze maturate in relazione al numero di domande presentate dai cittadini per tipologia di domanda e per singola annualità di validità dell'agevolazione, al netto del 4% di trattenuta come costo di gestione dell'erogazione. Trattasi di importi marginali in quanto – come noto – dal 2021 la quasi totalità dei bonus economici sono erogati in modo “automatico” mediante attestazione ISEE da parte dei cittadini.

Si evidenzia che non è richiesta alcuna rendicontazione (e per questo nel sistema SGate non è più presente il profilo Rendicontatore) e che il ristoro non è previsto per gli anni 2025 e seguenti.

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Prevenzione sismica: il Programma nazionale per la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici

Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 luglio 2026, è stato approvato il programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Il programma si avvale principalmente del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 400 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Le risorse del fondo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, per complessivi 285 milioni di euro, sono confluite nel capitolo 993 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito di competenza del Dipartimento “Casa Italia”.

Il programma segna il passaggio dalla previsione del Fondo alla costruzione di un percorso operativo: censimento e verifiche, selezione degli interventi, finanziamento dei lavori, monitoraggio e possibile revoca delle somme.

Nel programma sono previste tre linee d'azione:

la prima, con una dotazione pari a 35 milioni di euro, prevede il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

la seconda, con una dotazione pari a 221,5 milioni di euro, è relativa al finanziamento degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico (miglioramento e adeguamento sismico);

la terza, con una dotazione pari a 28,5 milioni di euro, prevede il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall'articolo 11 del DI n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

Il programma è stato predisposto dalla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituita con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 febbraio 2024.

La Cabina di coordinamento presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Il programma, declinato attraverso diverse linee di azione delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.

All'attuazione del programma possono concorrere – oltre alle risorse dell'apposito Fondo istituito – risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Prossimi step della Cabina di coordinamento:

redigere apposite linee guida che definiscono le modalità operative per l'attuazione del programma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto;

acquisire da ciascuna Amministrazione interessata le graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto;

acquisire entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto da ciascuna Amministrazione interessata, ai fini della formazione della relativa graduatoria, l'elenco di interventi per i quali si richiede il finanziamento, i quali dovranno essere corredati del cronoprogramma di realizzazione, che preveda l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2028;

sulla base degli elenchi di cui al precedente punto, entro 60 giorni dalla loro acquisizione da ciascuna Amministrazione interessata, elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, corredati del relativo Codice unico di progetto e del cronoprogramma di cui alla lettera c), da approvarsi, unitamente ai casi e alle modalità di revoca dei finanziamenti, entro i successivi 30 giorni, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, trasmesso per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Gli atti di impegno e pagamento delle risorse del Fondo sono gestiti dal Dipartimento Casa Italia.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2026 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell'elenco n. 8, i pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2026, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

L'importo totale erogato, pari a € 948.989,13 riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sardegna.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Rassegna. Imu, più forza all'accertamento se la rendita catastale è impugnata

L'articolo 32 del Dlgs 147/2026 introduce una nuova modalità di accertamento per recuperare la differenza di Imu che scaturisce dalla rettifica al rialzo da parte dell'agenzia delle Entrate della rendita proposta dal contribuente.

La nuova disposizione, in vigore dal 12 agosto 2026, dispone che, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'agenzia delle Entrate, il Comune accerti l'eventuale maggiore Imu dovuta, a decorrere dalla data di presentazione del Docfa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con applicazione dei soli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute, che il Comune rimborsa entro centottanta giorni.

La nuova disposizione è di notevole interesse, tanto per il Comune quanto per il contribuente, e risolve una serie di nodi applicativi.

Infatti, la procedura di accertamento "ordinario" prevista dal comma 161 della legge 296/2006 non prevede alcuna sospensione dell'attività accertativa comunale in caso di impugnazione della rendita, sicché nell'ipotesi in cui il contribuente avesse continuato a pagare sulla rendita proposta, e non su quella successiva rettificata, il Comune sarebbe stato costretto a notificare l'atto di accertamento, non potendo certo aspettare la chiusura della controversia catastale, che di norma avviene, se si percorrono tutti e tre i gradi di giudizi, in almeno dieci anni. Il contribuente era quindi costretto ad impugnare l'atto di accertamento comunale e di norma la causa veniva sospesa per pregiudizialità, rimanendo congelata fino alla conclusione della lite catastale. Questo meccanismo tutelava il Comune ed anche il contribuente, ma aveva il risvolto di essere oneroso, per entrambe le parti.

A ciò si aggiunge il problema dell'immediata esecutività delle sentenze catastali prevista dall'articolo 69 del Dlgs 546/1992, sebbene la sentenza non sia sufficiente a ottenere l'annullamento dell'accertamento comunale, possibile solo con un accertamento passato in giudicato e non con una esecutività provvisoria (Cassazione n. 20240/2024).

Ad aggrovigliare ancor di più la matassa si aggiungeva il problema del rimborso nel caso in cui il contribuente, nelle more della definizione della lite catastale, avesse deciso di pagare sulla base della rendita rettificata. Il termine per presentare il rimborso è di cinque anni dalla data del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso (articolo 1, comma 164, della legge 296/2006), ma si poneva il problema degli anni rimborsabili, anche considerando che gli effetti della sentenza retroagiscono alla data della domanda. Sicché si poneva il problema se gli anni erano comunque cinque o potevano essere rimborsati dieci anni d'imposta.

La modifica normativa risolve tutte queste problematiche, autorizzando, da un lato, il contribuente a pagare sulla rendita proposta, e non su quella rettificata, evitando così il problema del rimborso, e, dall'altro lato, disponendo dei termini decadenziali in deroga a quelli ordinari, che durano sempre cinque anni, ma iniziano a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza catastale.

Dalla piana lettura della norma, si evince che se la controversia catastale dovesse durare dodici anni, allora il Comune potrà pretendere l'Imu per tutti gli anni.

La disposizione si applica a tutte quelle annualità ancora accertabili alla data del 12 agosto 2026. Per cui se la controversia catastale è sorta nel 2022 e il Comune non ha ancora notificato l'accertamento Imu, potrà attendere l'esito della controversia.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Prescrizione decennale per il riversamento del TEFA tra enti

Nelle controversie aventi a oggetto il mancato riversamento delle quote del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) incassate da un comune per conto della provincia, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, in quanto la pretesa investe la verifica dei reciproci rapporti di dare-avere tra amministrazioni sul pubblico denaro.

Il diritto al trasferimento dei proventi TEFA incassati si fonda su un obbligo legale a carattere patrimoniale ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale con decorrenza dalla data di esigibilità delle risorse. Ai fini dell'accoglimento della domanda, trova piena applicazione il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che impone alla provincia di dimostrare l'effettivo ammontare delle riscossioni realizzate dal comune. L'assenza di tale riscontro preclude la domanda e rende altresì inammissibile l'azione residuale di arricchimento senza causa.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. IMU e TASI: nessuna esenzione per l'immobile contiguo senza unificazione catastale

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'esenzione IMU e TASI per l'abitazione principale si applica esclusivamente a un'unica unità immobiliare autonomamente iscritta o iscrivibile in catasto. Il beneficio fiscale non può essere esteso a un secondo immobile contiguo, appartenente all'altro coniuge e unito solo di fatto (tramite passaggi interni o utenze condivise), in assenza di un formale accorpamento catastale dei due cespiti. La Corte ha precisato che la sentenza della Consulta sulle residenze disgiunte dei coniugi tutela l'esenzione per immobili distinti solo in presenza di un'effettiva scissione della dimora o di comprovate esigenze lavorative, precludendo l'agevolazione per le seconde case o per i fabbricati adiacenti usati come ampliamento di fatto. Grava infine sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti per accedere al regime agevolato.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. SIATEL 2.0 PuntoFisco, rafforzare la sicurezza degli accessi all'Anagrafe Tributaria

A seguito di recenti campagne di phishing rivolte agli utenti di SIATEL v2.0 – PuntoFisco, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto ad ANCI di sensibilizzare i Comuni e, in particolare, il personale autorizzato ad accedere all'Anagrafe Tributaria sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche.

per indurre gli utenti a fornire informazioni riservate o a compiere azioni che possono comprometterne la sicurezza. Le credenziali di autenticazione devono essere strettamente personali e adeguatamente protette.

L'Agenzia ricorda, in particolare, che non richiede mai agli utenti di comunicare le proprie credenziali o il certificato di postazione, né di attivare sessioni di assistenza remota sui terminali utilizzati per l'accesso ai servizi.

A supporto degli enti sono già disponibili alcuni strumenti per la gestione e il controllo degli accessi, tra cui il cruscotto Vitruvio, per la gestione delle abilitazioni, il sistema Monade, che consente di consultare i log delle interrogazioni effettuate nell'ultimo anno, e il sistema di alerting per segnalare accessi potenzialmente anomali.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla corretta riconducibilità delle utenze ai singoli operatori. Per le figure responsabili e, in via ordinaria, per gli operatori è infatti richiesto l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali nominative sul dominio istituzionale dell'ente. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre annunciato ulteriori interventi per rafforzare gli strumenti di accesso alle proprie banche dati da parte degli enti esterni. È previsto, in particolare, un piano di sostituzione delle attuali credenziali di accesso con SPID e CIE, che saranno utilizzati per l'identificazione personale degli utenti.

ANCI e IFEL invitano quindi i Comuni a dare la massima diffusione delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate tra il personale autorizzato all'accesso a SIATEL e a verificare le procedure interne di

gestione delle utenze, controllo degli accessi e segnalazione delle eventuali anomalie.
 Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Sanzioni tributarie: inapplicabile d'ufficio l'incertezza normativa e prevalenza del giudicato

La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del potere del giudice tributario di disapplicare d'ufficio le sanzioni pecuniarie per obiettiva incertezza normativa, nonché sui vincoli procedurali derivanti dalla formazione di un giudicato esterno.

La controversia originaria riguardava l'impugnazione di un avviso di attribuzione in surroga della rendita catastale per immobili demaniali con contestuale irrogazione di sanzioni per omessa denuncia. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'annullamento delle sanzioni applicando d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva. L'Amministrazione finanziaria ha ricorso in Cassazione censurando la decisione per violazione delle norme processuali, sostenendo che la disapplicazione delle sanzioni non potesse essere disposta dal giudice in assenza di una specifica e tempestiva domanda della parte contribuente.

I giudici di legittimità, nel dichiarare improcedibile il ricorso e nel cassare la decisione senza rinvio, hanno rilevato d'ufficio la formazione di un giudicato esterno tra le stesse parti e sulla medesima questione. Poiché la sentenza di primo grado era stata oggetto di due distinti appelli decisi separatamente, uno dei due giudizi di legittimità si era già concluso con una pronuncia definitiva della stessa Corte. Tale precedente decisione aveva stabilito il principio secondo cui la disapplicazione delle sanzioni per incertezza interpretativa della norma non può mai avvenire d'ufficio, ma necessita di una formale e tempestiva istanza di parte.

La Suprema Corte ha ricordato che il principio di economia dei mezzi processuali e il divieto di un doppio giudizio sulla stessa causa impongono di verificare anche d'ufficio l'esistenza di propri precedenti passati in giudicato. Tale rilevanza sussiste anche quando il giudicato si sia formato successivamente all'impugnazione, al fine di prevenire il contrasto tra giudicati e di garantire la funzione nomofilattica della Corte. Non trovando spazio una nuova decisione nel merito a causa della preclusione del giudicato, i giudici hanno disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Agenzia delle Entrate. Trattamento IVA e certificazione dei corrispettivi per escursioni guidate e visite museali

La Risposta n. 166/2026 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla qualificazione fiscale e sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le attività turistico-didattiche, escursionistiche e museali gestite da un ente pubblico.

Il quesito nasce dall'esigenza di un Consorzio forestale di comprendere la corretta applicazione dell'IVA e la necessità o meno di utilizzare il sistema di biglietteria automatizzata SIAE per diverse tipologie di servizi offerti al pubblico. In primo luogo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nessuna delle attività analizzate rientra nel perimetro delle manifestazioni di spettacolo o di intrattenimento. Sia le escursioni guidate sul territorio con laboratori didattici, sia le visite a un'aula multimediale immersiva, sono prive di allestimenti scenici, spettacoli dal vivo, esibizioni artistiche o strutture tipiche dell'intrattenimento. Di conseguenza, il Consorzio è del tutto esonerato dall'obbligo di adottare i sistemi di biglietteria automatizzata SIAE, potendo certificare i relativi corrispettivi attraverso le modalità ordinarie, ossia mediante documento commerciale o emissione di fattura. Per quanto riguarda il trattamento IVA, la posizione dell'Agenzia varia a seconda delle modalità di fruizione del servizio. Le somme percepite per l'accompagnamento lungo percorsi naturalistici e per i laboratori educativi svolti in aree liberamente accessibili non possono beneficiare del regime

di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, primo comma, n. 22 del D.P.R. 633/1972. Poiché il pubblico non paga un biglietto per l'accesso al luogo ma remunera esclusivamente il servizio reso dalla guida abilitata, l'attività si configura come un'autonoma prestazione di servizi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria. Al contrario, la visita all'aula immersiva multimediale beneficia del regime di esenzione IVA. Trattandosi di una struttura espositiva integrata in un contesto museale, con ingressi contingentati o prenotazioni specifiche, l'attività viene assimilata a pieno titolo alla visita di un museo o di un istituto culturale similare, integrando così i presupposti oggettivi richiesti dalla norma per l'esenzione dal tributo.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

ARAN. Applicazione degli incrementi della parte stabile del Fondo risorse decentrate (CCNL 2025-2027)

Le percentuali di incremento del Fondo indicate nella Tabella 5 non si sommano tra loro, ma ciascuna misura rappresenta il valore totale applicabile per l'anno di riferimento. Pertanto, la percentuale di ogni annualità riassume e sostituisce quella dell'anno precedente, portando l'incremento sul monte salari 2023 a regime con il valore definitivo previsto dal 2027.

Quesito: Come devono essere applicate le percentuali di incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate indicate nella Tabella 5 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2025-2027?

Risposta: L'art. 37, comma 1, del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2025-2027 prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia incrementata di un importo annuo lordo, determinato applicando al monte salari dell'anno 2023 le percentuali, distinte per tipologia di amministrazione, indicate nella Tabella 5, con le decorrenze ivi stabilite.

Al riguardo, si precisa che le percentuali indicate per le diverse annualità non devono essere sommate tra loro, in quanto ciascuna di esse rappresenta la misura complessiva dell'incremento della parte stabile del Fondo applicabile nell'anno di riferimento, già comprensiva dell'incremento previsto dalla medesima tabella per le precedenti annualità.

Pertanto, la percentuale prevista per l'anno 2026 ricomprende e assorbe quella prevista per l'anno 2025; analogamente, la percentuale prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027 ricomprende e assorbe quella prevista per l'anno 2026.

A titolo esemplificativo, per gli Enti pubblici non economici l'incremento della parte stabile del Fondo è pari allo 0,17% del monte salari 2023 per l'anno 2025, che diventa lo 0,38% per l'anno 2026, che diventa lo 0,72% a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Contratto, per il fondo decentrato semplificazione a metà

La semplificazione della costituzione del fondo per la contrattazione decentrata è una delle novità di maggiore rilievo dell'ipotesi di contratto nazionale 2025/27 delle Funzioni locali. Ma un'analisi attenta mostra che i passi da compiere sono ancora molti. Al momento scompaiono infatti poche voci, peraltro desuete o di scarso impatto.

Si tratta dei risparmi derivanti da trattamenti economici previsti in precedenza da leggi e riassorbiti ex articolo 2, comma 3, del Dlgs 165/2001, possibilità che non si realizza in pressoché nessun ente da numerosi anni e che determinava un incremento della parte stabile. C'è poi la quota dei risparmi da mancata o parziale erogazione della Ria e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell'anno precedente, voce che ha ormai un ammontare sempre più ridotto.

Nella nuova ipotesi di contratto le regole sono contenute nell'articolo 37 che disapplica tutte le disposizioni dei precedenti contratti, nell'articolo 38, sull'utilizzo dei risparmi dei precedenti fondi, e nell'articolo 43, che detta i criteri che dovranno essere messi in pratica da un Dm dell'Interno per la ripartizione dei 50 milioni di euro destinati nel 2027, che diventeranno 100 a partire dal 2028,

all'incremento della parte stabile del fondo dei Comuni. Le nuove regole per la costituzione del fondo entreranno in vigore a partire dal 2027. Non viene affrontata una questione assai rilevante: la pesante sperequazione che c'è nella costituzione dei fondi.

La voce di semplificazione maggiore è costituita dalla previsione di un unico importo consolidato della parte stabile del fondo certificato del 2026. Nella formulazione, anche per come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 1, non sono chiarite in modo preciso tutte le voci che devono essere incluse. Ad esempio, se occorre inserire gli aumenti da apportare al fondo come effetto degli aumenti del differenziale stipendiale determinati dal contratto del 23 febbraio 2026 in seguito al passaggio dell'indennità di vacanza contrattuale a miglioramento del trattamento economico fondamentale, dando applicazione al parere Aran 37607, e che cosa fare per il futuro.

La scelta di andare a una unica voce del fondo 2026 non comporta però in concreto alcuna semplificazione perché le amministrazioni dovranno continuare a operare la distinzione tra le somme comprese nel tetto del salario accessorio 2016 e quelle escluse da quel tetto. E ancora perché il conto annuale del personale continuerà a chiedere una indicazione analitica delle singole voci che la compongono.

Da segnalare che non viene prevista, mentre il contratto nazionale lo consente, l'eventuale decurtazione negli enti senza dirigenti del fondo per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario.

Nella parte variabile va sottolineata la possibilità offerta agli enti di stanziare risorse aggiuntive, sempre nel tetto del salario accessorio del 2016, che prende in sostanza il posto dei possibili incrementi della parte variabile del fondo fino allo 1,2% del monte salari 1997, per scelte organizzative, per le risorse derivanti dai risparmi della Ria e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell'anno precedente e le somme trasferite all'ente per il passaggio di personale di altre amministrazioni nel corso dell'anno.

Si deve, infine, evidenziare che nella parte variabile del fondo andranno dal 2027 inseriti tutti i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione del fondo dell'anno precedente e non più solamente quelli derivanti dalla parte stabile. Con il che la norma contrattuale si adegua alla lettura delle disposizioni contabili sulla spesa del personale fornite dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 20/2024.

Leggi l'[articolo](#).

INPS. Estensione della tutela previdenziale di malattia al giorno precedente per la visita ambulatoriale

L'INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha aggiornato le indicazioni in merito alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato medico ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia.

L'istituto ha superato i precedenti orientamenti applicativi per adeguarli all'evoluzione del contesto sociosanitario, caratterizzato da un riassetto dell'assistenza territoriale, dal sovraccarico strutturale dei Medici di Medicina Generale e dalla diffusa prassi dell'accesso ambulatoriale su prenotazione. In via generale, la tutela previdenziale dell'incapacità temporanea al lavoro decorre dalla data di redazione del certificato medico a seguito di valutazione clinica diretta. Tuttavia, in un'ottica di equità e uniforme tutela dei lavoratori su tutto il territorio nazionale, l'INPS ha stabilito che la copertura economica è estesa anche al giorno immediatamente precedente alla redazione della certificazione nell'ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante. Tale estensione retroattiva di un solo giorno opera purché la giornata antecedente non sia un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica, circostanze nelle quali resta fermo l'obbligo per il lavoratore di rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale. La disposizione, adottata con il parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si applica nel rispetto dei limiti del periodo massimo assistibile e trova immediata efficacia dalla data di pubblicazione della circolare.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Incentivi per funzioni tecniche spettanti anche nelle concessioni gratuite e nel partenariato pubblico-privato

La Corte dei Conti ha chiarito l'ambito di applicazione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, confermandone la spettanza al personale dipendente anche nelle operazioni di partenariato pubblico-privato e nelle concessioni che non prevedono un corrispettivo o un contributo finanziario a carico dell'ente locale.

Il quesito ha tratto origine dal progetto di riqualificazione e gestione di un impianto sportivo comunale affidato a un soggetto privato privo di scopi di lucro tramite procedura speciale. Nell'operazione, qualificata come concessione e partenariato pubblico-privato con rischio operativo interamente a carico del privato, l'amministrazione non ha previsto alcun esborso di risorse pubbliche né l'incasso di un canone concessorio. Ciononostante, i tecnici interni dell'ente sono stati chiamati a svolgere le complesse attività di supporto e controllo previste dalla normativa sugli appalti. I magistrati contabili hanno ricordato che il vigente quadro normativo ha superato i limiti previsti dalla precedente disciplina, la quale limitava gli incentivi ai soli contratti di appalto. L'attuale formulazione del Codice dei Contratti estende espressamente la misura agli enti concedenti e alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Di conseguenza, gli incentivi spettano al personale per le sole attività tecniche tassativamente individuate dalla legge, purché effettivamente svolte e verificate. La base di calcolo dell'incentivo, pur entro il limite massimo del due per cento, deve essere individuata nel valore complessivo della concessione, calcolato sulla base del fatturato totale stimato per il concessionario per tutta la durata del contratto. Per quanto riguarda la copertura finanziaria e contabile, la Sezione ha stabilito che l'assenza di un contributo pubblico o di uno stanziamento iniziale per i lavori non impedisce la costituzione del fondo incentivi. L'ente locale può validamente integrare la condizione prescritta dalla legge mediante la creazione di uno specifico e autonomo stanziamento iscritto nel proprio bilancio di previsione e inserito nel quadro economico dell'operazione, purché tale posta sia preventiva rispetto allo svolgimento delle mansioni, univocamente legata alla singola procedura e coperta mediante regolari meccanismi di bilancio. I giudici hanno infine ricordato il principio di proporzionalità della spesa e di buon andamento. Qualora l'applicazione della percentuale sul valore totale della concessione generi importi sproporzionati rispetto al reale impegno richiesto al personale, l'amministrazione ha la facoltà di graduare la misura del compenso in sede di regolamento interno o di optare per modalità alternative di retribuzione delle prestazioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Personale negli enti locali: regole di programmazione e reclutamento nelle unioni in liquidazione

La Corte dei Conti si è espressa sulle modalità di gestione delle capacità assunzionali e della programmazione del personale da parte di un Comune aderente a un'Unione di Comuni in fase di liquidazione.

Il quesito mirava a chiarire se, di fronte al protrarsi dello stato liquidatorio e allo stallo amministrativo tra gli enti, fosse consentito al singolo Comune riappropriarsi in via provvisoria della funzione di programmazione del fabbisogno per evitare il divieto di assunzione. I magistrati contabili hanno ricordato che l'avvio della fase di liquidazione non determina l'immediata estinzione della personalità giuridica dell'Unione, la quale continua a esistere fino all'approvazione del bilancio finale di riparto. L'attività dell'ente associativo resta tuttavia circoscritta alle sole operazioni conservative, di chiusura delle pendenze e di garanzia della continuità dei servizi. In assenza di una disciplina legislativa statale specifica che normi il recesso o lo scioglimento, il ritrasferimento delle funzioni ai singoli Comuni – compresa la gestione del personale e la programmazione delle risorse umane – deve trovare esclusiva disciplina nelle previsioni dello statuto dell'Unione o negli atti amministrativi formali che hanno avviato la liquidazione. La Corte ha evidenziato il rischio di una riappropriazione unilaterale e provvisoria della programmazione da parte del singolo Comune. L'esercizio autonomo della facoltà di reclutamento, disgiunto da un

quadro temporale e organizzativo ben definito, rischia di generare sovrapposizioni e duplicazioni di spesa per attività ancora svolte dal personale in forza all'Unione. Inoltre, la pianificazione del fabbisogno deve necessariamente considerare le competenze e il profilo del personale destagionato o riassorbito dall'ente associativo disciolto. In materia di vincoli di finanza pubblica, i giudici hanno richiamato il consolidato principio del ribaltamento della spesa. In base a tale criterio, la spesa di personale sostenuta dall'Unione viene imputata pro quota ai bilanci dei Comuni aderenti. Pertanto, il formale riassorbimento dei dipendenti dell'Unione a seguito dello scioglimento garantisce la neutralità finanziaria rispetto ai tetti di spesa, poiché tali costi risultavano già conteggiati pro quota dai singoli enti. In conclusione, la Sezione ha escluso che si possa procedere a una programmazione "provvisoria" in deroga alle procedure ordinarie. La riassunzione delle competenze assunzionali e l'adozione degli atti programmatori, inclusa la sezione personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sono subordinate alla preventiva e chiara definizione statutaria o negoziale dei tempi e delle modalità di restituzione di tutte le funzioni conferite, unitamente ai criteri di riparto del personale.

Leggi l'[articolo](#).

Funzione Pubblica. Parere in materia di compatibilità tra attività agricola e rapporto di pubblico impiego

Non esiste, nell'ordinamento vigente, una incompatibilità assoluta tra pubblico impiego e svolgimento di attività agricola con partita IVA.

La partita IVA agricola non integra, di per sé, una causa automatica di incompatibilità, ma costituisce un elemento qualificato di attenzione, suscettibile di evidenziare una possibile strutturazione imprenditoriale e professionale dell'attività. Ne consegue che l'amministrazione è tenuta a procedere, caso per caso, ad una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata, verificando se l'attività sia qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, se interferisca con l'orario di lavoro e con i doveri d'ufficio, se determini conflitti di interesse, anche solo potenziali, e se assuma carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego. Solo all'esito di tale complessiva valutazione potrà essere accertata la compatibilità o meno dell'attività agricola con lo status di dipendente pubblico, dovendosi, in ogni caso, escludere sia automatismi preclusivi fondati sulla mera titolarità della partita IVA, che presunzioni generalizzate di compatibilità non sorrette dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Leggi l'[articolo](#).

Funzione Pubblica. Fruizione del congedo di maternità per dipendenti neoassunte con parto antecedente all'assunzione

Si ritiene che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all'inizio del rapporto di lavoro.

Qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione dell'istituto, nonché precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all'età, ovvero alla data dell'adozione/affidamento del bambino.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Limiti di spesa e ricalcolo del fondo per i compensi dell'avvocatura interna negli enti locali

La pronuncia della Corte dei conti affronta la questione dell'interpretazione e del ricalcolo del tetto massimo di spesa per i compensi spettanti agli avvocati dipendenti degli enti pubblici in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese.

La normativa di riferimento impone che le risorse destinate a tali incentivi non possano superare lo stanziamento di bilancio effettuato nell'anno 2013. Tuttavia, la pronuncia chiarisce che, qualora lo stanziamento del 2013 sia risultato assente, sottostimato o viziato da errori tecnici, l'ente locale ha la facoltà di rideterminarne l'importo per le annualità successive. Tale possibilità risponde ai principi di ragionevolezza e parità di trattamento, evitando che omissioni contabili passate penalizzino ingiustificatamente l'attività dei legali interni o incentivino il ricorso a professionisti esterni.

La scelta della metodologia da adottare per il ricalcolo è rimessa all'autonomia regolamentare dell'amministrazione, che deve comunque basarsi su criteri oggettivi, predeterminati e misurabili. Tra le opzioni ritenute idonee rientra la ricostruzione teorica delle somme che si sarebbero dovute stanziare nel 2013 considerando la mole del contenzioso pendente in quell'anno e ponderandola in base alla probabilità di esito favorevole delle cause.

In ogni caso, la rideterminazione è soggetta a precisi vincoli finanziari e giuridici: il nuovo importo costituisce un tetto massimo invalicabile e non un diritto automatico all'erogazione integrale, devono essere sempre garantiti gli equilibri di bilancio, la clausola di invarianza finanziaria e il rispetto del limite massimo al trattamento economico individuale del dipendente. Inoltre, le somme eventualmente non liquidate al termine dell'esercizio non possono essere recuperate o riportate negli anni successivi. Il puntuale rispetto di questi parametri garantisce l'assenza di responsabilità amministrativa per l'ente nell'adozione dei relativi atti.

Leggi l'[articolo](#).

REVISIONE

MEF. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali

Pubblicata dal MEF una circolare nella quale vengono fornite agli iscritti al registro dei revisori legali le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2026 – 2028.

Le indicazioni operative fornite confermano quanto stabilito nella precedente circolare in materia, con particolare riferimento agli obblighi formativi stabiliti per i revisori legali abilitati all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito delle modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Ulteriori indicazioni utili per l'applicazione della circolare sono contenute nelle F.A.Q. periodicamente aggiornate e pubblicate nel sito internet istituzionale della revisione legale.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

Rassegna. Per le alienazioni immobiliari non è sempre necessaria l'evidenza pubblica

Il TAR Marche (sent. 1032/2026) ha stabilito che la vendita a trattativa diretta di un terreno pubblico è legittima se la manifestazione d'interesse è stata resa pubblica, poiché nei contratti attivi della Pubblica Amministrazione non si applicano le rigide regole di gara ma basta informare la cittadinanza per consentire eventuali offerte alternative. Il Tribunale ha inoltre chiarito che le contestazioni sui requisiti dell'acquirente richiedono prove concrete e che i dubbi su vincoli idrogeologici, urbanistici e di tutela della salute non bloccano la vendita iniziale, dovendo essere analizzati successivamente durante l'approvazione del progetto definitivo.

Leggi l'[articolo](#).

MIT. Inefficacia della sola PEC nel verbale di somma urgenza e requisiti di perfezionamento del vincolo contrattuale

La trasmissione via PEC del verbale di somma urgenza e della perizia non ha valore contrattuale né equivale allo scambio di lettere ex art. 18 D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di atti propedeutici, il contratto si perfeziona solo dopo l'approvazione formale dell'affidamento e della spesa da parte dell'ente, restando i pagamenti subordinati alla verifica dei requisiti ex art. 140.

Leggi l'[articolo](#).

MIT. Termini di aggiornamento dei programmi triennali di lavori, beni e servizi negli enti locali

L'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023 (art. 5, comma 6, e art. 7, comma 6) consente agli enti locali di aggiornare sia il programma triennale dei lavori pubblici, con relativo elenco annuale, sia il programma triennale degli acquisti di beni e servizi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Leggi l'[articolo](#).

MIT. Nuovo Codice della Strada: inviata a operatori del settore nuova tabella sanzionatoria

La versione aggiornata della tabella delle sanzioni del Codice della Strada riduce l'impatto sanzionatorio complessivo di circa il 7%: su 795 fattispecie, l'8% registra un aumento mentre la restante maggioranza vede importi diminuiti. Gli incrementi riguardano solo violazioni ad alta pericolosità sociale o finora sottovalutate, come la mancata copertura assicurativa o le precedenze errate in manovra. Vengono inoltre introdotte 85 nuove fattispecie ad hoc (pari all'11% del totale) su segnalazione della Polizia locale per punire condotte gravi finora non regolamentate specificamente, tra cui l'accensione di fuochi stradali e la circolazione vietata sui marciapiedi o d'intralcio ai pedoni.

Leggi l'[articolo](#).

Dipartimento della Funzione Pubblica. Intelligenza Artificiale nella PA: le raccomandazioni elaborate dalla community italiana per il governo aperto

Il testo finale delle Raccomandazioni della Community italiana per il governo aperto (6° Piano d'Azione Nazionale 2024-2026) stabilisce le linee guida per un uso trasparente, equo e

responsabile dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione. Articolate in cinque ambiti chiave (formazione, dati, sistemi di IA, procurement, monitoraggio e valutazione), le dodici raccomandazioni promuovono la formazione multidisciplinare, la qualità e neutralità dei dati, la supervisione umana e il contrasto alle opacità o dipendenze dai fornitori. Tra le proposte principali figurano l'adozione di un sistema nazionale di classificazione della maturità dei modelli, un registro ANAC per gli appalti di IA e un coinvolgimento permanente della società civile nei processi di monitoraggio e controllo pubblico.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Illegittima la delega di funzioni e indennità nei quartieri a cittadini non consiglieri

Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni nelle frazioni e nei quartieri esclusivamente a un consigliere comunale, come stabilito dall'art. 54, comma 10, del TUEL. Di conseguenza, le disposizioni dello statuto comunale che consentono di conferire tali deleghe — e la relativa indennità di funzione — a un semplice cittadino non consigliere (seppur con i requisiti di eleggibilità) sono illegittime e non conformi alle norme statali e costituzionali (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.), oltre a generare una spesa d'indennità non prevista per soggetti privi della qualifica di amministratori (art. 77 TUEL).

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Diritto d'accesso del consigliere e limiti di bilanciamento per dati riservati e giudiziari

Il diritto d'accesso dei consiglieri agli atti dell'ente, sebbene funzionale all'espletamento del mandato e non soggetto a motivazione, non è illimitato. Tale diritto deve rispettare i principi di proporzionalità e strumentalità, bilanciandosi con la tutela della riservatezza e con le esigenze istruttorie previste dalla legge. Di conseguenza, l'amministrazione — anche di fronte a documenti che presentano rilevanza penale o contabile inviati alle autorità giudiziarie — garantisce il diritto di controllo politico-amministrativo previa ostensione degli atti, ma è legittimata a oscurare i dati personali e giudiziari non indispensabili allo svolgimento della funzione consiliare.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Amministrativa. Equivalenza dei contratti collettivi, discrezionalità della PA e regole processuali nel codice dei contratti

La verifica dell'equivalenza del contratto collettivo applicato dall'offerente è obbligatoria prima dell'aggiudicazione, ma può avvenire in forma sintetica e implicita nell'analisi dell'anomalia. Tale valutazione costituisce discrezionalità tecnica della stazione appaltante, contestabile in sede giudiziale solo per manifesta irragionevolezza. In ambito processuale, l'interesse risarcitorio si ritiene valido anche con riserva di separato giudizio, purché tempestiva, mentre nelle gare finanziate dal PNRR l'amministrazione centrale titolare dell'intervento è litisconsorte necessario e non può essere estromessa dal processo.

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Censimento asili nido: circolare INPS per gli Enti locali

Per agevolare l'istruttoria del "Contributo asilo nido", l'INPS ha attivato l'applicativo "Agenda Asili Nido", con cui gli Enti locali devono comunicare i dati identificativi delle strutture educative pubbliche e private (0-36 mesi) autorizzate sul proprio territorio. Mentre la gestione ordinaria e futura avverrà tramite la piattaforma PDND, gli Enti locali garantiscono la correttezza dei dati e le

Direzioni regionali/metropolitane dell'INPS forniscono supporto. Esclusivamente per l'anno scolastico 2026/2027, i Comuni trasmetteranno le informazioni tramite un file Excel inviato alle sedi regionali o metropolitane dell'INPS, le quali si occuperanno del caricamento a sistema. Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Istruzioni operative per le elezioni politiche suppletive 2026

Il manuale del Ministero dell'Interno disciplina il funzionamento dei seggi per le elezioni politiche suppletive del 2026. Vengono definiti i ruoli dei componenti del seggio — investiti della qualifica di pubblici ufficiali con poteri di gestione dell'ordine e garanzia della segretezza del voto — e dettagliate tutte le fasi operative: dalla preparazione e timbratura delle schede con tagliando antifrode il sabato, all'identificazione degli elettori, lo spoglio e la gestione delle sezioni speciali. Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Amministrativa. Ambito di applicazione e presupposti del rito super-accelerato per l'accesso agli atti (Art. 36 D.Lgs. 36/2023)

Il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici rappresenta una norma eccezionale e non estendibile per analogia.

Essa si applica unicamente quando la stazione appaltante adempie contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione agli obblighi d'informazione e alla motivazione sulle richieste di oscuramento. In caso di omissioni o ritardi, decade il termine abbreviato di dieci giorni e si riapplica la disciplina generale del rito dell'accesso ex art. 116 c.p.a. Inoltre, la decisione sull'oscuramento delle offerte deve consistere in un provvedimento autonomo ed espresso che motivi il bilanciamento tra segreti commerciali e diritto di difesa, escludendo che la mera pubblicazione dell'offerta oscurata possa configurarsi come un provvedimento implicito.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Inderogabilità della sottoscrizione del sindaco dimissionario nella relazione di fine mandato

La Corte dei conti ha chiarito che, anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale e di gestione commissariale, la sottoscrizione della relazione di fine mandato spetta in via esclusiva e inderogabile al sindaco uscente, trattandosi di un atto personale di rendicontazione democratica. Il termine di venti giorni per la firma e la certificazione decorre dalla comunicazione all'ente del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali. La mancata sottoscrizione non è sanabile e costituisce un'omissione che comporta l'applicazione diretta, da parte degli uffici dell'ente, delle sanzioni pecuniarie e delle misure di trasparenza previste dalla legge.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it